COMUNE DI PIOZZANO
Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO DI POLIZIA **URBANA**

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 06 in data 27/03/2007

Modificato con delibera di C.C. n. 27 del 25.09.2012

Modificato con delibera di C.C. n. 38 del 24.09.2013

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1: FINALITÀ
ART.2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
ART.3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.4: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART.5: LUMINARIE
ART.6: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
ART.7: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.8: MARCIAPIEDI
ART.9: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
ART.10: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
ART.11: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
ART.12: AREE VERDI
ART.13: MANUTENZIONE E CURA AREE VERDI PRIVATE
ART.14: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
ART.15: SGOMBERO NEVE
ART.16: RAMI E SIEPI
ART.17: PULIZIA FOSSATI
ART.18: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
ART.19: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
ART.20: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ART.21: NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI .
ART.22: RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART.23: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA GIARDINI E ORTI PRIVATI.
ART.24: PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
ART.25: PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI
ART.26: LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI
ART.27: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
ART.28: OGGETTI MOBILI
ART.29: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO
ART.30: ACCENSIONE DI FUOCHI
ART.31: USO DI MACCHINE DA GIARDINO
ART.32: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
ART.33: ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
ART.34: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
ART.35: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
ART.36: USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE" PER ALLONTANARE I VOLATILI
ART.37: DEPOSITI ESTERNI
ART.38: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
ART. 38 bis: ATTIVITÀ AGRICOLE A CARATTERE TEMPORANEO E STAGIONALE.

TITOLO 5 : ANIMALI

ART.39: ANIMALI DI AFFEZIONE
ART.40: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
ART.41: CANI
ART.42: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

ART.43: ERBORISTERIE
ART.44: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO
ART.45: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
ART.46: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - REGIME DELLE AREE
ART.47: ATTIVITÀ DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE - MODALITA' DI SVOLGIMENTO
ART.48: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
ART.49: ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO
ART.50: INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

TITOLO 7 : VARIE

ART.51: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
ART.52: ACCATTONAGGIO
ART.53: ARTISTI DI STRADA

ART.54: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART.55: BAGNI
ART.56: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 8 : SANZIONI

ART.57: SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART.58: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.59: ABROGAZIONI DI NORME
ART.60: REITERAZIONE
ART.61: ENTRATA IN VIGORE
ART.62: NORMA FINALE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 : Spazi ed aree pubbliche

1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 5 : Luminarie

1) E' soggetta al nullaosta rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
5) Le violazioni di cui ai punti n. 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai punti 2) e 3) del precedente articolo.
2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonchè le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 7: Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato:
   a) lavare i veicoli;
   b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
   c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
   d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
   e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose.
   f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, , recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
   g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
   h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
   i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
   La violazione di cui al punto 1, lettera c), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
   La violazione di cui al punto 1, lettera f), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
   Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8 : Marciapiedi

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
   a) Le pavimentazioni dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
   b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2) Non si possono percorrere marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9: Manutenzione degli edifici e delle aree

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4) Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cave di posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8) Le violazioni di cui ai punti 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9) Le violazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
10) La violazioni di cui al punto 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

Art. 10 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
   a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
   b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
   c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
   d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque

genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art.12 : Aree verdi

1) Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:
   a) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;
   b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
   c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
   d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi.;
   e) l'accesso ai cani, anche condotti al guinzaglio con museruola, così come previsto dal successivo art. 41 del Regolamento.
2) Le violazioni di cui al precedente articolo, lettere a) b) c) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.
3) I danni procurati a soggetti arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati dalla Polizia Municipale, saranno addebitati al responsabile, tenendo conto sia del valore ornamentale della pianta, dato immediatamente quantificabile in quanto evidente, sia del danno biologico, nel caso di danneggiamento delle radici, che si manifesterà nel corso di più anni.
4) E' vietato affiggere qualsiasi avviso agli alberi in fregio alle vie, piantare su di essi chiodi o stringere fili ai rami per fissare cartelli o pubblicità temporanee

Art. 13 : Manutenzione e cura aree verdi private

1) Le aree verdi private devono essere curate e mantenute in condizioni di decoro.
2) Le aree agricole incolte o il verde estensivo devono essere comunque mantenute in modo da evitare il degrado dell'area e l'insorgenza di problemi di natura igienico - sanitaria.
3) I proprietari delle aree a verde privato comprese nella delimitazione del centro abitato o comunque fiancheggianti il suolo pubblico devono provvedere periodicamente al taglio dell'erba e dei cespugli così da evitare che la crescita incontrollata degli stessi possa costituire causa di degrado ambientale ovvero favorire il proliferare di animali nocivi.
4) Il Sindaco provvede annualmente, con propria ordinanza, ad individuare il termine entro il quale, fermo restando l'obbligo della costante manutenzione, i proprietari delle aree di cui al punto 3) devono procedere al taglio della vegetazione. Il Sindaco, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, ordina il ripristino delle aree e ne dispone, in caso di inottemperanza o urgenza, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
5) Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno cm. 60 (sessanta), misurata a mt.1,00 (uno) da terra e le piante esotiche di interesse botanico di qualsiasi dimensione, oltre le speciali disposizioni di legge che tutelano le piante insistenti su parchi e giardini sottoposti ai vincoli della Soprintendenza al Beni Ambientali e Architettonici dello Stato.
6) L'autorizzazione ai lavori di abbattimento è subordinata alla dimostrazione che la pianta, oggetto dell'intervento, manifesta pericolosità in quanto, botanicamente malata o arreca danni a strutture edilizie legittimate.
7) I casi di urgenza e quelli dai quali potrà derivare pericolo per la pubblica incolumità saranno valutati ad insindacabile giudizio da funzionari del Corpo Vigili del Fuoco, competenti per territorio, ai quali spetterà l'immediato abbattimento

8) I proprietari di alberi di grandi dimensioni prospicienti le pubbliche vie e strade, che per inclinazione del tronco, seccume o rottura di rami dovute ad eventi atmosferici, possono minacciare di cadere; avendone la responsabilità civile, sono tenuti a farne verificare la stabilità da professionisti esperti del settore in modo che non sia messa a rischio l'incolumità dei cittadini.

Art. 14 : Nettezza del suolo e dell'abitato

1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.19 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5) Le violazioni di cui ai punti 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.
6) E' vietato su tutto il territorio comunale depositare o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo.
7) Chiunque viola la disposizione prevista dal 6° punto, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 50 comma 1° del D.Lgs. n. 22/1997, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 51 della legge sopraccitata.
8) Il Sindaco, nel caso di deposito e abbandono di rifiuti, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 22/1997, dispone con ordinanza a carico del trasgressore la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa in vigore. Il proprietario dell'area e coloro che sono titolari di diritti reali o personali di godimento, rispondono i solido con il trasgressore qualora tale violazione sia a loro imputabile a titolo di dolo o colpa.

Art. 15 : Sgombero neve

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7) Le violazioni di cui ai punti 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8) Le violazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al punto 1.
4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Pulizia fossati stradali

1) Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi stradali sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la ,manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni causati da terzi.
2) La pulizia delle erbe infestanti eseguita con triturazione è da effettuarsi almeno 2 volte all'anno; se eseguita con motofalce è fatto obbligo di effettuarne anche la raccolta il secondo sfalcio è comunque da effettuarsi entro il 15 novembre di ogni anno.
3) E' vietato usare il fuoco come mezzo per effettuare il diserbo e la pulizia delle sponde e degli argini dei canali e cosi d'acqua.
4) I fossati stradali debbono essere di sezione idonea alla portata delle acque in ricezione intubati debbono essere tenuti puliti da eventuali ostruzioni al fine di consentire Il rapido deflusso delle acque, così pure i tratti intubati sottostante i passi carrai.
5) E' facoltà dei Comune provvedere d'ufficio a quanto sopra qualora il frontista. debitamente invitato, non esegua tali interventi anche per il rifacimento della sezione dei fossato con recupero delle spese sostenutte.
6) In caso di allagamenti alla sede stradale causati da tratti intubati o da passi carrai non manutenzionati, a tutela della viabilità pubblica, il Sindaco, se ricorrono le circostanze di cui, L'ART. 54 DEL D.LGS. N. 267/2000 adotta tutti gli interventi necessari a ripristinarne la regolarità.
7) Per consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari, che dovranno provvedere al recupero dell'erba tagliata.

Art. 18 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2) La violazione di cui al punto precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2) La violazione di cui al punto precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 : Esposizione di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
2) La violazione di cui al punto precedente comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 21 : Norme per lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici.

1) II conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando gli appositi cassonetti e contenitori per la raccolta differenziata.
2) I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti.
3) I rifiuti putrescibili, nel caso in cui non sia istituito apposito servizio di raccolta differenziata, dovranno essere immessi avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore...
4) È tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
5) In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che commerciali, artigianali e industriali, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso la Stazione Ecologica Attrezzata, il loro abbandono ai lati dei cassonetti è tassativamente vietato.
6) E' vietato lo spostamento dei cassonetti dalla loro posizione.
7) E' inoltre vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) .
8) È vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e altri contenitori di rifiuti posti in opera dal Gestore del pubblico Servizio.
9) È vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
10) È altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

La violazione di cui ai punti 2-3-4-8 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
La violazione di cui al punto 5 comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.
La violazione di cui al punto 6 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00.

Art. 22 : Raccolta differenziata

1) È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (vetro, materiale cartaceo, verde, sfalci, potature, rifiuti da mercato, ecc.) nei cassonetti predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU.
2) In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che commerciali, artigianali e industriali, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

La violazione di cui al punto 1 comporta una sanzione amministrativa da € 10,00 a € 100,00
La violazione di cui al punto 2 comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

Art. 23: Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini e orti privati.

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, possono essere conferiti mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali dislocati in alcuni punti dei centri abitati o nelle stazioni ecologiche attrezzate.

La violazione al suddetto articolo comporta una sanzione amministrativa da € 10,00 a € 100,00

Art.24: Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che ad attività ultimata, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che ad attività ultimata, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.).

La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25: Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza previa diffida alla riduzione in pristino, all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 26: Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 27 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2) La violazione di cui al punto precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui sopra citato.

Art. 28 : Oggetti mobili

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3) La violazione di cui al punto 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
4) La violazione di cui al punto 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 29 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4) La violazione di cui al punto 1) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
5) Le violazioni di cui ai punti 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30 : Accensioni di fuochi

1) E' vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a m 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
2) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
3) Le violazioni di cui al punto 1) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4) Le violazioni di cui al punto 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31 : Uso di macchine da giardino

1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Di sabato e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
3) La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività.

Art. 32 : Utilizzo di strumenti musicali

1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, in base alla normativa vigente (legge n.447/95 e successive modifiche e integrazioni) e' limitato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione.
2) Le violazioni di cui ai punti 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 33: Attività produttive ed edilizie rumorose

1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 0.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al punto 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
6) Le violazioni di cui ai punti 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
7) La violazione di cui al punto 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95. e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
2) La violazione di cui al punto precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

Art. 35: Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, e successive modifiche ed integrazioni, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso pertanto si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4) La violazione di cui al punto 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5) Le violazioni di cui ai punti 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 .

Art. 36 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti, fatta eccezione per i fondi agricoli.
3) Le violazioni di cui ai punti precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 37 : Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3) Le violazioni di cui ai punti precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 38 : Sosta o fermata di veicoli a motore e autocarri.

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali. E' vietato il parcheggio degli autocarri durante le ore notturne nelle strade del centro abitato, la sosta di detti mezzi è consentita solo nel parcheggio limitrofo al campo sportivo .
2) La violazione di cui al punto precedente comporta una sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 del vigente D.Lgs. n. 285.

Art. 38 bis: Attività agricole a carattere temporaneo e stagionale.

"Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Sono escluse dal paragrafo precedente le attività agricole svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (es: irrigazione, essiccazione, cereali,....) in postazione fissa, ad una distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni ad esclusione di quella del titolare della attività medesima.

Per le attività di cui al precedente paragrafo, non altrimenti evitabili, deve essere presentata apposita istanza al Sindaco per l'ottenimento della deroga ai limiti acustici, che verrà concessa dal Sindaco anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione) sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge.

Alla richiesta di deroga dovrà pertanto essere allegata la seguente documentazione:

- *Copia fotostatica del libretto di circolazione o di omologazione della macchina impiegata;*
- *Indicazione dell'ubicazione della macchina rispetto alla civile abitazione più vicina in planimetria;*
- *Data e orari per lo svolgimento dell'attività;*
- *Accorgimenti tecnici che si intendono adottare per minimizzare il rumore prodotto.*

In caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni, alla richiesta di deroga dovrà altresì essere allegata adeguata valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga sarà comunque limitata nel periodo di riferimento diurno; nel periodo notturno non potrà invece essere concessa deroga a tali tipologie di attività, cui si applicano pertanto i limiti sonori di cui al DPCM 14.11.1997."

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 39 : Animali di affezione

1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3) Le violazioni di cui ai precedenti punti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 40 : Custodia e tutela degli animali

1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
   a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino le strade, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
   b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
   c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
   d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
   e) dare cibo a piccioni e tortore.
2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati.
3) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
4) La violazione di cui al punto 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5) La violazione di cui al punto 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

Art. 41 : Cani

1) Ogni proprietario ha l'obbligo di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe Canina entro 30 giorni dalla nascita dell'animale, o da quando ne vengono a qualsiasi titolo in possesso.
   All'atto dell'iscrizione il Comune assegna per ciascun cane un codice di riconoscimento (microchips), alla cui applicazione sottocutanea dovrà provvedere un medico veterinario, che dovrà vidimare i documenti anagrafici del cane i quali saranno riconsegnati all'anagrafe canina del Comune di residenza.
   Qualora si possieda un cane che risulti essere stato in passato tatuato ma il cui tatuaggio risulti illeggibile, il proprietario è tenuto a fare sostituire il codice con l'inserimento del microchip.
2) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani E CAVALLI hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi di involucri in plastica, depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.
3) I conduttori di cani E CAVALLI devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni monouso "paletta" e l'involucro in plastica dentro cui depositare gli escrementi.
4) E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola, nei giardini, spazi verdi, piazze, parchi giochi e in qualsiasi luogo dove il comune abbia predisposto cartelli di divieto in tal senso.
5) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze, si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.
6) E' vietato lasciare vagare gli animali nei giardini, nei parchi, viali, piazze ed altri luoghi pubblici; tali animali potranno essere soggetti a cattura e condotti al canile intercomunale.
7) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

8) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
9) Le violazioni ai punti 1 e 2 precedenti comportano la sanzione amministrativa da 77 a 232 €, mentre per le violazioni ai punti 3 e 4 la sanzione sarà da 25 a 50 € per le violazioni ai punti 5) e 6) da 25 a 258 € con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

Art. 42 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

Art. 43 : Erboristerie

1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento e successive modifiche ed integrazioni.
3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.
4) In caso di violazione dei punti 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931 e successive modifiche ed integrazioni.
5) In caso di violazione del punto 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 44 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna,
b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi.
3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
   a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
   b) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
   c) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente punto 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.
6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
7)

Art. 45 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. n. 14/2003.
4)

Art. 46: Commercio su aree pubbliche – regime della aree

1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
3) Le violazioni di cui a punto 1) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
4) La violazione di cui al punto 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 47: Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
9) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 48: Occupazioni per esposizione di merci

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente punto 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 49 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dei P.E. attualmente in vigore.
2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP.
3) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti punti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 50 : Insediamento di attività produttive.

1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.
2) Chi viola le disposizioni di cui al punto precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00.

TITOLO 7 :VARIE

Art. 51: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Sono vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
5) La violazione di cui al punto 3) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
6) Le violazioni di cui ai punti 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 52: Accattonaggio

1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2) La violazione di cui al punto precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 53: Artisti di strada

1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P..

Art. 54: Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. All'Ufficio Tecnico del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 55: Bagni

1) Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
4) Le violazioni di cui ai punti precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 56: Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al punto precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 8 : SANZIONI

Art. 57: Sanzioni amministrative

1) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.
2) L'Autorità comunale può adottare, a mezzo del Responsabile del Settore, specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.
3) Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti, e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

Art. 58: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno aggiornate ogni due anni, con determinazione del Responsabile del Settore, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59: Abrogazioni di norme.

1) Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.
2) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.
3) Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 60: Reiterazione

1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 61 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Art. 62: Norma finale

Per effetto dell'entrata in vigore di leggi che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti. Per tale effetto le norme dettate dal Regolamento si devono si devono intendere recepite in modo automatico.